



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2007 n.23

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il secondo comma dell'articolo 4 della Legge 25 maggio 2004 n.69;

Visto il Decreto 5 maggio 2005 n.12;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 29 gennaio 2007;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ADEGUAMENTI DELLE NORME IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 *(Finalità)*

Il presente Decreto introduce disposizioni integrative ed adeguamenti delle norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

In particolare definisce ulteriori tipologie di servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia che si occupano di bambini entro i 36 mesi di età che possono essere ricondotte ai servizi indicati negli articoli 4 e 5 della Legge del 25 maggio 2004 n. 68.

Infine introduce alcuni adeguamenti relativi ai requisiti strutturali e organizzativi già stabiliti, anche in riferimento alle prime applicazioni delle norme.

Art. 2 *(Tipologie e caratteristiche dei servizi integrativi)*

Per servizi integrativi si intendono:

- a) Servizi che completano il sistema dei servizi con tipologie differenziate di offerta per le famiglie ed i genitori, rispetto al nido tradizionale. Rientrano in questa tipologia i "Centri per bambini e genitori" e gli "Spazi bambini", già previsti dalla Legge n.68/2004 e dal Decreto n.70/2005.
- b) Servizi per la prima infanzia che completano l'offerta socio-educativa dei nidi in quanto la frequenza ad essi non è necessariamente alternativa a quella del nido. Rientrano in questa tipologia servizi quali le "ludoteche", "gli atelier" e i "servizi ricreativi", che spesso possono avere anche carattere di innovatività. Alla tipologia dei servizi integrativi la cui frequenza non è alternativa al nido, appartengono altresì le proposte rivolte ai bambini da 18 a 36 mesi ed oltre, che si connotano per la mancanza di continuità nell'accoglienza dei bambini e che, pur mantenendo una valenza educativa, sono caratterizzate da organizzazioni e offerte diverse. A seconda della tipologia delle attività che si svolgono all'interno di tali servizi, essi dovranno essere ricondotti alla disciplina ed alle regole previste per i servizi già disciplinati, ovvero alle indicazioni di volta in volta espresse dall'Authority in applicazione dei principi disposti dalla vigente normativa.

Art. 3

(Tipologie e caratteristiche dei servizi innovativi)

L'elemento "innovativo" di questa tipologia di servizi si esprime, principalmente, nella caratteristica di non essere standardizzabile, predefinibile a priori.

Il termine innovazione non va interpretato, dunque, come "invenzione" di qualcosa di nuovo, ma come processo (costruito attraverso proposte, progetti, azioni, interventi, servizi), in grado di avere un impatto significativo e responsabile nella vita quotidiana delle persone, come ricerca di soluzioni per far fronte ad un problema, come capacità di rispondere alle esigenze di cambiamento, come capacità di scambio e confronto di conoscenze e saperi.

L'innovazione può riguardare elementi diversi: organizzazione, modalità di cooperazione ed integrazione con le diverse agenzie educative (famiglie, istituzioni educative e scolastiche, ecc.), competenze professionali, ecc.

I servizi educativi innovativi per la prima infanzia, che devono innanzitutto connotarsi in maniera flessibile, possono riguardare:

- l'accudimento a domicilio per piccoli gruppi di bambini da 3 a 36 mesi. Il gruppo di bambini può essere accolto in uno spazio domestico adeguato, messo a disposizione da una delle famiglie interessate, in presenza di un educatore familiare qualificato ogni 3 bambini;
- proposte personalizzate per le famiglie di bambini da 3 a 36 mesi, per un massimo di 3 bambini per ogni educatore (il servizio può essere organizzato presso il domicilio privato di un educatore o presso uno spazio messo a disposizione da un ente gestore pubblico o privato, entrambi appositamente organizzati e connotati);
- proposte di esplorazione e di sperimentazione per bambini da 18 a 36 mesi per 2 giorni a settimana e per massimo 3 ore (es. ludoteca, atelier, ecc., organizzati anche presso nidi d'infanzia già funzionanti, negli orari di chiusura del servizio tradizionale);
- proposte di gioco e di socializzazione per bambini da 18 a 36 mesi per massimo 3 ore, caratterizzate da estemporaneità ed occasionalità nell'accoglienza dei bambini. Rientrano in questa tipologia servizi ricreativi quali baby parking, luoghi di feste, giochi e animazione.

Non sono a priori precluse altre forme di innovazione, che saranno vagliate in un'ottica di scambio e confronto con i soggetti propositori. In funzione dell'autorizzazione di servizi innovativi per la prima infanzia i soggetti gestori potranno sottoporre all'attenzione della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione "idee innovative", non necessariamente articolate secondo un progetto dettagliato, ma in termini di proposta, sulla quale verrà espresso un parere ed una valutazione di fattibilità avvalendosi del supporto tecnico dell'Authority, che considera lo scenario di riferimento posto dalla legge.

A seconda della tipologia delle attività che si svolgono all'interno di tali servizi, essi dovranno essere ricondotti alla disciplina ed alle regole previste per i servizi già disciplinati, ovvero alle indicazioni di volta in volta espresse dall'Authority in applicazione dei principi disposti dalla vigente normativa.

Art. 4

(Adeguamenti strutturali e organizzativi)

Alla luce della necessità di salvaguardare idonee condizioni per le attività all'aperto dei bambini e tenendo conto che la frequenza ai servizi integrativi quali gli "Spazi bambini", si protrae per un tempo limitato a 5 ore massime giornaliere, e che per i nidi a tempo parziale la frequenza è comunque a tempo ridotto, viene stabilito per queste due tipologie di servizi la disponibilità di un minimo di 5 mq di spazio esterno per posto bambino autorizzato, destinato all'attività educativa.

Per quanto attiene alla tipologia del Nido, si segnala l'opportunità, per le ragioni sopra esposte, di stabilire in un minimo di 10 mq di spazio esterno per posto bambino autorizzato, destinato all'attività educativa. Inoltre, sempre a proposito degli spazi esterni, può essere presa in considerazione l'autorizzazione di soluzioni di utilizzo di spazi esterni specificatamente destinati ad attività educative collocati nelle immediate vicinanze delle strutture e collegati con percorsi che garantiscono la sicurezza dei bambini. Un ulteriore elemento che può essere specificato riguarda la definizione dell'orario di frequenza massimo per i Nidi definiti a tempo parziale. Tenendo conto

della tipologia consolidata degli orari di funzionamento dei nidi statali (dalle 7,30 alle 18,00), è considerato “a tempo parziale” un nido che ospita bambini per un massimo di 6 ore giornaliere.

Art. 5

(Procedure per l'autorizzazione alla realizzazione)

Per quel che riguarda le procedure per l'autorizzazione alla realizzazione si fa riferimento alle procedure del Decreto n.70/2005 ed alle indicazioni contenute nelle Leggi n.68/2004, n.69/2004 e n.12/2005.

Art. 6

(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio)

Per quel che riguarda le procedure per l'autorizzazione all'esercizio si fa riferimento alle procedure del Decreto n.70/2005 ed alle indicazioni contenute nella Leggi n.68/2004, n.69/2004 e n.12/2005.

Art. 7

(Autocertificazione del possesso dei requisiti)

Per quel che riguarda gli adempimenti relativi all'autocertificazione del possesso dei requisiti si fa riferimento alle procedure del Decreto n.70/2005 ed alle indicazioni contenute nella Leggi n.68/2004, n.69/2004 e n.12/2005.

Art. 8

(Processo di monitoraggio e valutazione dei dispositivi normativi)

Il carattere sperimentale ed innovativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia richiede di sottoporre ad un monitoraggio e alla conseguente valutazione gli esiti applicativi della normativa vigente.

Pertanto, entro i due anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato si procederà ad eventuali aggiornamenti nell'ottica di garantire servizi di qualità sempre più adeguati ai bisogni che si modificano nel tempo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 febbraio 2007/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta